




Comune di Isola delle Femmine

Provincia di Palermo



ORDINANZA N. 57 /2016 del 28 Luglio 2016

IL SINDACO


PREMESSO:

- che durante la stagione estiva, numerose iniziative con finalità di svago, trattenimento e socializzazione per la cittadinanza e per i villeggianti e turisti che affollano questa cittadina, sono organizzate all'interno e nelle pertinenze dei pubblici esercizi operanti lungo tutta la fascia costiera;
- che tuttavia tali iniziative, se non adeguatamente disciplinate, in quanto esercitate all'aperto e comportanti emissioni sonore, possono incidere negativamente sul diritto al riposo delle persone, costituendo in tal modo, fattore scatenante di turbative in materia di ordine e sicurezza pubblica anche in conseguenza della vendita indiscriminata di bevande alcoliche da consumare all'esterno dei locali;
- che l'Amministrazione Comunale, in linea con le proprie scelte ed i relativi investimenti, ritiene importante fornire un criterio di riferimento in ordine ad una materia concernente il rilancio economico di questa cittadina dove i pubblici esercizi e le attività commerciali, anche stagionali, costituiscono soprattutto nel periodo estivo e nei momenti di maggior afflusso, un presidio del territorio, contribuendo, anche attraverso le variegate attività di intrattenimento, ad una corretta fruizione degli spazi del territorio comunale;
- che parimenti, però, si ritiene di dover tutelare la salute e la quiete pubblica e privata, l'ambiente ed il passaggio, la sicurezza e l'Ordine Pubblico, nonché assicurare l'adempimento agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici;
- che appare pertanto necessario, per garantire il corretto equilibrio tra i diritti degli operatori economici all'esercizio della loro attività nelle migliori condizioni di contesto e i motivi imperativi di carattere generale, quali quello dei cittadini alla salute e al permanere delle condizioni minime di vivibilità nelle zone residenziali, disciplinare gli orari delle attività di intrattenimento svolte all'interno delle attività commerciali e all'aperto, al fine di contemperare tutte le ragioni di rilevanza generale coinvolte;
- che gli intrattenimenti organizzati in pubblici esercizi allo scopo di attirare la clientela, devono rispondere a specifiche caratteristiche e svolgersi nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria e di inquinamento acustico;

RITENUTO ragionevole, nelle more di una compiuta regolamentazione della materia secondo la vigente normativa, procedere ad una fissazione dei tempi e dei modi di svolgimento delle attività musicali all'aperto con utilizzo di fonti sonore fisse e mobili, svolte all'aperto, attraverso l'emissione di ordinanza sindacale che regoli la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di pubblico esercizio e svago nelle aree private, pubbliche e demaniali;

VISTI:

- l'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" in ordine alle competenze del Sindaco in materia di orari e l'art. 7 bis della stessa disposizione, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;
- l'art. 9 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), che dispone che l'autorità può imporre prescrizioni per motivi di pubblico interesse e, più in generale, gli artt 68 e 69 della stessa disposizione;
- l'art. 6 comma 1 lett. h) della Legge 26/10/1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico - competenze dei Comuni", in ordine alla disciplina delle attività temporanee sotto il profilo dell'inquinamento acustico;
- gli articoli 12, 13 e 20 ex legge n. 689/81 e s.m.i.





Comune di Isola delle Femmine

Provincia di Palermo

l'articolo 3, comma 17, ex legge n. 94/2009;

- la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- la L.R. n. 10/1991 e s.m.i.;
- la legge 287/1991;
- il D.P.C.M. 18/09/1997;

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte, con decorrenza immediata e fino al 30 Settembre 2016, che la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di pubblico esercizio e svago nelle aree private, pubbliche e demaniali, si svolga nel rispetto delle seguenti disposizioni:

A - INDICAZIONI OPERATIVE A TUTELA DEI CITTADINI

Articolo 1

Indicazioni per i gestori di pubblici esercizi

- a) I gestori dei pubblici esercizi, circoli privati esercizi commerciali, attività artigianali alimentari, nonché i responsabili di manifestazioni pubbliche e private, hanno l'obbligo di:
- 1) assicurare la completa pulizia e la massima condizione d'igiene da rifiuti, ed in particolare vetro, carte, plastica, lattine e contenitori per alimenti, derivanti sia dalla normale attività sia da eventuali comportamenti generanti degrado ambientale posti in essere dagli avventori o frequentatori dei locali, nel pieno rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani del Comune di Palermo;
 - 2) esporre idonea cartellonistica sulle norme di convivenza civile sul contenimento delle emissioni sonore e sulle sanzioni previste per il disturbo della quiete pubblica e la violazione delle norme a tutela dell'igiene e del patrimonio ambientale;
 - 3) non collocare erogatori di bevande alla spina all'esterno dei locali di esercizio se non espressamente autorizzati, in deroga al presente provvedimento, nel caso di particolari manifestazioni ed eventi;
 - 4) provvedere in maniera opportuna ed efficace, nell'orario di chiusura notturna del pubblico esercizio, a rendere inutilizzabili da eventuali passanti gli arredi, tavoli, sedie e ombrelloni, presenti all'esterno dei locali.
- b) È vietato a chiunque, l'utilizzo di giochi di artificio di qualsiasi natura e genere se non espressamente autorizzati. I titolari e/o gestori di pubblici esercizi di ogni genere, circoli privati, nonché i responsabili di manifestazioni pubbliche e private, saranno considerati responsabili ed eventualmente sanzionati secondo le previsioni di legge, in caso di sparo di giochi d'artificio all'esterno dei loro locali o nelle aree di loro pertinenza, anche nel caso in cui ciò avvenga a loro insaputa da parte dei loro clienti e/o avventori.
- c) Si fa divieto a chiunque di porre in essere tutti quei comportamenti gravemente lesivi del decoro cittadino, che arrecano pregiudizio all'igiene e alla sicurezza urbana quali, a titolo esemplificativo, l'abbandono di rifiuti, gli schiamazzi e grida, gli imbrattamenti anche con "rifiuti corporali" dei muri e in generale degli spazi pubblici.

Articolo 2


Disciplina vendita e consumo bevande in contenitori di vetro e contrasto all'abuso di alcool

- a) Al fine di contrastare i comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà, determinati dall'abuso di bevande alcoliche e dall'abbandono sul suolo pubblico di contenitori di bevande in vetro, è vietato ai gestori dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati esercizi commerciali, attività artigianali alimentari, nonché ai responsabili di manifestazioni pubbliche e private, di effettuare la vendita per asporto, nonché mediante distribuzione automatica, di bevande in contenitori di vetro o in lattina dalle ore 24,00 fino alle ore 07,00 del giorno successivo.
- b) Nel medesimo intervallo di orario, ai titolari di esercizi artigianali alimentari, è consentita la vendita di



Comune di Isola delle Femmine

Provincia di Palermo



bevande in contenitori di vetro purché essa avvenga contestualmente alla vendita dei beni alimentari di produzione propria ed esclusivamente per il consumo immediato all'interno dei locali, oppure negli spazi esterni di pertinenza quali aree private oppure oggetto di occupazione regolarmente concessa.

- c) È vietata la pubblicizzazione di offerte speciali relativa alla somministrazione di alcolici valide dopo le ore 22,00 e prima delle ore 07,00 del giorno successivo.
- d) I titolari e/o i gestori delle attività sopra menzionate, dovranno adottare le necessarie misure di controllo esponendo altresì, all'interno dei locali e delle aree di pertinenza, apposito avviso informativo per il pubblico.
- e) È fatta salva la consegna a domicilio.
- f) Dalle ore 24,00 alle ore 07,00 del giorno successivo, la somministrazione di bevande in contenitori di vetro e lattina, è consentita unicamente nelle aree private, negli spazi interni oppure, ma solo nel caso di servizio al tavolo, negli spazi esterni dei pubblici esercizi quali aree private oppure in aree oggetto di occupazione regolarmente concesse.
- g) Si fa divieto a chiunque, al di fuori delle previsioni di cui al comma precedente, di consumare bevande in contenitori di vetro o in lattina, dalle ore 24,00 alle ore 07,00 del giorno successivo.

B - INDICAZIONI OPERATIVE IN MATERIA DI ACUSTICA

Articolo 3

Ambito di applicazione

- a) Il titolare e /o gestore del pubblico esercizio o del locale di pubblico spettacolo, deve osservare tutte le disposizioni in materia di inquinamento acustico e adottare tutte le misure idonee e necessarie al fine di non compromettere il diritto al riposo ed evitare il disturbo alla quiete pubblica.
- b) L'attività di diffusione di musica, sia dal vivo che riprodotta con apparecchi meccanici ed elettronici, anche mediante l'impiego di un Disk Jockey nei Pubblici esercizi di cui all'art. 5 della legge 287/1991, nelle strutture ricettive alberghiere, extra-alberghiere ed in tutti gli esercizi pubblici, anche stagionali (lidi balneari, solarium, etc.) in cui, come attività complementare venga diffusa musica, è soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ex art. 19 della Legge n. 241/1990, come vigente in Sicilia ex art. 22 della L.R n. 10/1991 nel testo sostituito dall'art. 6, comma 1, della L.R. n. 5/2011, indirizzata al Comune di Isola delle Femmine - Ufficio Attività Produttive, munita della relativa documentazione ai sensi di legge.
- c) La mancata presentazione della SCIA è sanzionata in via amministrativa ai sensi del successivo articolo 5.
- d) Le attività sopra riportate e soggette alla presentazione della SCIA, sono esenti dall'autorizzazione ex art. 68 del vigente T.U.L.P.S., **soltanto se sussistono le seguenti condizioni:**
 - l'ingresso sia libero e gratuito;
 - l'attività di trattenimento sia complementare a quella prevalente di somministrazione;
 - siano assenti spazi espressamente destinati ad attività di spettacolo o ballo (pista da ballo, sedie disposte a platea, ecc.);
 - non siano pubblicizzati gli avvenimenti di spettacolo in modo che l'avventore si indirizzi in quel locale per la sola attività di somministrazione
 - il prezzo delle consumazioni non sia maggiorato rispetto ai prezzi normalmente praticati.
- e) Tutte le attività soggette ad autorizzazione ai sensi degli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S., sono regolamentate dalle leggi in materia e dalle prescrizioni di esercizio contenute nell'atto autorizzativo di competenza.

Articolo 4

Orari e divieti

- a) È vietata dopo le ore 24,00, la diffusione sonora esterna derivante dai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dai circoli privati, dalle attività commerciali di vendita, dalle attività artigianali



Comune di Isola delle Femmine

Provincia di Palermo



alimentari, dalle manifestazioni pubbliche o private, nonché da qualsiasi soggetto privato.

- b) L'attività musicale svolta all'esterno del pubblico esercizio o del locale di pubblico spettacolo, è consentita dalla data della presente Ordinanza e fino al 30 Settembre 2016, **esclusivamente** nelle giornate di venerdì, sabato e prefestivi con i limiti orari appresso specificati:
- fino alle ore 02,00 del giorno successivo per le attività che insistono sul viale dei Saraceni;
 - fino alle ore 01,00 del giorno successivo per le attività che insistono sul resto del territorio comunale.
- c) È vietata la diffusione di musica e di ogni attività che preveda l'utilizzo di diffusori acustici di ogni genere, derivante dai pubblici esercizi sopra indicati nonché dai lidi balneari, dalle ore 13,00 alle 16,00 di ogni giorno.
- d) È tassativamente vietata la diffusione di musica da ballo (discoteca e musica ad alto volume).
- e) L'attività musicale svolta su licenza rilasciata dal Questore ex articolo 68 del R.D. n.773/31 (TULPS), rimane assoggettata ai limiti di legge e regolamentari vigenti in materia di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, nonché al possesso dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo.
- f) In nessun caso deve essere arrecato disturbo alla quiete pubblica e sarà cura dei gestori adottare ogni adeguata e puntuale iniziativa nel senso di cui sopra.

Articolo 5

Deroghe

- a) L'attività musicale, come sopra definita, in deroga rispetto agli orari stabiliti al precedente Articolo 2, è consentita fino alle ore 3,00 del giorno successivo, nelle giornate del 14 e 15 Agosto.
- b) Il Sindaco, con specifica Ordinanza, potrà disporre eventuali ulteriori deroghe in occasione di particolari eventi, manifestazioni, festività, anche con riferimento a specifiche porzioni del territorio comunale.

Articolo 6


Modalità di esercizio

- a) L'attività musicale, di cui alla lettera 'b)' del superiore Articolo 2, deve essere esercitata senza che i locali vengano trasformati in locali di pubblico spettacolo o di intrattenimento, di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S., né può dare luogo a ballo seppure occasionale, ma come semplice allietamento della clientela, senza aumenti di prezzo delle consumazioni, né di pagamento di biglietto di ingresso.
- b) È fatto divieto di ospitare manifestazioni che prevedano la partecipazione di singoli esecutori famosi e gruppi musicali ampiamente pubblicizzati.
- c) Lo svolgersi di qualsiasi attività attinente la tipologia dell'esercizio sul suolo pubblico autorizzato e pertinente allo stesso, è sotto la diretta responsabilità del titolare dell'esercizio, il quale ne risponde sotto ogni profilo; lo stesso titolare ha l'obbligo di vigilare affinché all'uscita dai locali i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché al decoro urbano.

Articolo 7

Sanzioni

- a) Per l'accertamento delle violazioni, la contestazione, la notificazione delle medesime e per la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano, in quanto applicabili, le norme del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e della Legge n. 689/81 e ss.mm.
- b) Per quanto la legge non disponga altrimenti, chiunque viola le disposizioni di cui ai punti precedenti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,23.
- c) In caso di particolare gravità o seconda violazione, il contravventore è punito con la sanzione amministrativa di € 387,35 e sarà disposta la chiusura dell'attività del pubblico esercizio per un periodo di cinque giorni.
- d) In caso di ulteriore violazione (terza), sempre all'interno dello stesso anno solare, il contravventore è punito con la sanzione amministrativa di € 516,46 e sarà, inoltre, disposta la chiusura dell'attività del pubblico esercizio per un periodo di quindici giorni.



Comune di Isola delle Femmine

Provincia di Palermo

- e) In aggiunta alle sanzioni di cui alle precedenti lettere "b)", "c)", "d)", chiunque violi le disposizioni di cui agli Articoli 1 e 2 della presente Ordinanza, è, altresì, soggetto alla sanzione accessoria del **sequestro amministrativo cautelare per cinque giorni consecutivi**, delle bevande in bottiglia e dei contenitori in vetro e lattine detenute all'interno dell'esercizio, ai sensi dell'articolo 13 ex legge n.689/81, fatta salva l'eventuale confisca amministrativa ai sensi dell'articolo 20 comma 3, della medesima legge.
- f) In aggiunta alle sanzioni di cui alle precedenti lettere "b)", "c)", "d)", chiunque violi le disposizioni di cui agli Articoli 3, 4, 5 e 6 della presente Ordinanza, è, altresì, soggetto alla sanzione accessoria del **sequestro amministrativo cautelare per cinque giorni consecutivi**, delle apparecchiature e/o strumenti di diffusione dei suoni e/o dei rumori, ai sensi dell'articolo 13 ex legge n.689/81, fatta salva l'eventuale confisca amministrativa ai sensi dell'articolo 20 comma 3, della medesima legge.
- g) Per le violazioni di cui alla presente ordinanza, l'Autorità competente, ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 689/1981, è il Sindaco del Comune di Isola delle Femmine, cui pervengono i proventi dai pagamenti previsti nei punti precedenti, ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.
- h) Eventuali ricorsi relativi alle sanzioni di cui sopra vanno proposti entro i termini di legge, al Sindaco del Comune di Isola delle Femmine in via amministrativa od al Giudice di Pace in via giurisdizionale.

Articolo 8

Disposizioni finali

- a) È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare il presente provvedimento e di farlo osservare.
- b) Gli orari determinati dalla presente Ordinanza possono subire restrizioni, anche soltanto per uno o più esercizi, per motivi di ordine pubblico, interesse collettivo o particolari motivi di disturbo alla quiete pubblica.
- c) La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo pretorio informatico e sul portale Web dell'Ente, nonché mediante ampia diffusione presso gli esercizi pubblici e per il tramite dei mass-media.
- d) Sono abrogate le disposizioni previste da precedenti ordinanze e/o di ogni altra disposizione prevista in precedenti ordinanze disciplinanti l'attività rumorosa e di diffusione della musica nei pubblici esercizi.
- e) Gli Organi di Polizia dello Stato ed il Corpo della Polizia Municipale, sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.
- f) Copia della presente ordinanza viene trasmessa:
- Al Dirigente del Commissariato di P.S. di Mandello (PA)
 - Al Comandante della Compagnia dei CC Di Carini,
 - Alla Brigata Guardia di Finanza, Via Don Luigi Sturzo n°288 Carini
 - Alla Capitaneria di Porto di Mondello,
 - Alla Stazione dei Carabinieri di Isola delle Femmine,
 - Al Comando della Polizia Municipale di Isola delle Femmine
 - Alle Associazioni di categoria.
- g) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso:
- Giurisdizionale, al T.A.R. Sicilia, entro 60 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
 - Straordinario, al Presidente della Regione, entro 120 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.



IL SINDACO
Stefano Bologna